



FONDO PARITETICO
INTERPROFESSIONALE
PER LA FORMAZIONE
CONTINUA DEI DIRIGENTI

Prot. _____

CONTRATTO D'APPALTO

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE PIATTAFORME INFORMATICHE

FONDIR - CIG 89432256BC

TRA

■ **FONDIR** – Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua dei Dirigenti del Terziario, con sede legale e operativa in Roma, Largo Arenula n. 26 (c.a.p. 00186), Codice Fiscale 97287490581, in persona del Legale Rappresentante Stefano Bottino, nel seguito FONDIR o Fondo (Committente),

E

■ _____ con sede legale in _____, Via _____ n. ____ (c.a.p. _____), Codice Fiscale _____ e Partita IVA _____, iscritta alla C.C.I.A.A. di _____, numero R.E.A. _____, in persona del suo Legale Rappresentante _____ nato a _____ C.F. _____, in qualità di Fornitore (di seguito “Fornitore” o “Impresa Appaltatrice”),

PREMESSO

a) che con Determinazione Prot. ____ del _____ il Consiglio di Amministrazione di FONDIR, verificata la necessità di affidare i servizi di manutenzione delle piattaforme informatiche di FONDIR ha autorizzato l'affidamento del servizio ad un operatore economico scelto mediante l'indizione di una procedura aperta accelerata ai sensi dell'art. 1 comma 2 del DL n. 76/2020 e s.m.i.;

a) che con Determinazione Prot. ____ del _____ il Consiglio di Amministrazione di FONDIR ha disposto l'aggiudicazione dell'appalto a favore del concorrente _____ che ha ottenuto il miglior punteggio complessivo in base agli elementi di valutazione previsti nel Disciplinare di gara;

b) che a seguito di verifica positiva sul sistema AVCPASS dell'assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e del possesso dei requisiti di capacità speciale prescritti dal Disciplinare di gara, l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace ai sensi dell'art. 32 comma 7 del d.lgs. 50/2016 e, quindi, si può procedere alla stipula del presente Contratto;

Largo Arenula, 26
00186 - Roma
Tel. 06-68300544
C.F. 97287490581
www.fondir.it

c) che il presente Contratto è sottoposto a condizione risolutiva nel caso di esito negativo delle verifiche antimafia in capo all'affidatario dei servizi e delle verifiche di rispetto normativa L. 68/99;

d) che il presente Contratto rinvia, per quanto in esso non previsto e regolato, ai seguenti atti di gara già esplicitamente accettati dall'aggiudicatario in sede di offerta: Progetto ex art. 23 d.lgs. 50/2016, Bando di gara, Disciplinare di gara e relativi allegati, che si allegano a questo atto in un unico fascicolo sotto la lettera "A" in copia;

e) che l'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta e inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità richiamati e risultanti dai seguenti documenti, che formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto:

- l'offerta tecnica ed economica, nonché documentazione e dichiarazioni integrative presentate dal Fornitore in sede di gara, che si allegano a questo atto con la lettera "B" in copia;
- il DURC del Fornitore acquisito d'ufficio (n. protocollo INPS _____) allegato al presente contratto con la lettera "C";
- la cauzione definitiva presentata dal Fornitore (polizza fideiussoria n. _____ del _____), che si allega a questo atto con la lettera "D";
- la Designazione del Responsabile ai sensi del Regolamento UE n. 679 (GDPR) che si allega al presente documento con la lettera "E";

Quanto innanzi premesso,

le Parti costituite addivengono alla stipula del presente Contratto regolato dai patti e condizioni che seguono.

ART. 1 – PREMESSE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

ART. 2 - OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento dei servizi di manutenzione correttiva evolutiva e hosting delle piattaforme informatiche di FONDIR, secondo quanto dettagliatamente descritto e stabilito negli atti di gara e nell'offerta di gara del Fornitore allegati al presente Contratto.

L'appalto ha la durata di 3 anni.

La decorrenza del Contratto avverrà al termine delle attività di subentro e nel rispetto di quanto riportato nel documento Capitolato tecnico nel Capitolo 8.1 "Subentro". Il Contratto decorrerà dal 1° Aprile 2022.

Il Contratto terminerà con le modalità e nei termini riportati nel Capitolato tecnico al Capitolo 8.2 "Rilascio (Termine del servizio)".

Tre mesi prima della scadenza triennale dell'appalto, il Fondo si riserva l'opzione di prorogare il Contratto per un periodo massimo di 12+12 mesi, mediante comunicazione alla Ditta aggiudicataria tramite pec.

L'eventuale proroga verrà attuata alle medesime condizioni di Contratto e sarà disposta, a discrezionale e insindacabile decisione del Fondo, tenuto conto dei livelli quantitativi e qualitativi raggiunti nel corso dell'appalto dall'appaltatore.

ART. 3 - CORRISPETTIVO

Il corrispettivo per le prestazioni contrattuali previste è pari ad € _____,00 (_____/00) IVA esclusa, come da offerta economica presentata dal Fornitore, citata in premessa e parte integrante del presente Contratto.

L'importo offerto è così ripartito:

- € _____,00 (_____/00) oltre IVA a fronte del servizio di Sviluppo e Manutenzione Evolutiva (MEV);
- € _____,00 (_____/00) oltre IVA a fronte del servizio di Manutenzione Adeguativa e Correttiva (MAC);
- € _____,00 (_____/00) oltre IVA a fronte del servizio di Help Desk;
- € _____,00 (_____/00) oltre IVA a fronte del servizio Hosting.

Gli importi sono riferiti ai primi 36 mesi di contratto, prorogabili per ulteriori 24 mesi alle stesse condizioni economiche. Gli importi offerti in sede di gara sono

onnicomprensivi di tutte le prestazioni connesse al Contratto di appalto e dovranno essere mantenuti fissi ed invariati per tutta la durata contrattuale, indipendentemente da qualsiasi eventualità, salvo nel caso di estensione o riduzione del Contratto. L'impresa appaltatrice, pertanto, non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, salvo eventuale revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ¹ al verificarsi delle seguenti condizioni:

.....
La determinazione dei corrispettivi prevede le modalità di valorizzazione contrattuale come indicato all'art.11 del presente documento.

Ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. 81/2008 ed, in generale, in relazione agli oneri derivanti dalla disciplina in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, le Parti si danno reciprocamente atto che nell'esecuzione delle prestazioni, servizi ed attività oggetto del presente Contratto non si ravvisano rischi da interferenze lavorative, in quanto avente ad oggetto l'esecuzione di servizi di natura intellettuale. Gli oneri della sicurezza da rischi aziendali, come indicati nell'Offerta Economica presentata in gara, citata in premessa e parte integrante del presente Contratto, sono pari ad € _____.

ART. 4 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

I servizi oggetto del presente appalto dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte e nel rispetto di quanto previsto negli atti di gara e nell'offerta presentata dal Fornitore.

I Servizi oggetto dell'appalto dovranno essere svolti con le modalità prescritte dal Disciplinare di gara e nel Capitolato tecnico.

Per il **Servizio di Sviluppo e Manutenzione Evolutiva, MEV** il Fornitore mette a disposizione le seguenti figure professionali:

¹ "I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti: a) "se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti".

SVILUPPO E MANUTENZIONE EVOLUTIVA		
Figure professionali	% definita	Nr giornate
Capo progetto	_%	—
Analista funzionale	_%	—
Programmatore senior	_%	—
Programmatore junior	__%	—
Visual Web Designer	__%	—
Database Administrator	_%	—
gg/uomo MEV da capitolato		—

Per il Servizio di **Manutenzione Adeguativa e Correttiva MAC**, il Fornitore mette a disposizione le seguenti figure professionali:

MANUTENZIONE ADEGUATIVA E CORRETTIVA		
Figure professionali	% definita	Nr giornate
Capo progetto	_%	—
Analista funzionale	_%	—
Programmatore senior	_%	—
Programmatore junior	_%	—
Visual Web Designer	_%	—
Database Administrator	_%	—
gg/uomo MAC da capitolato		—

ART. 5 - CONTROLLI

I servizi forniti devono essere pienamente rispondenti a quanto specificato negli atti di gara e quanto dichiarato in offerta. Il Fondo si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che l'impresa appaltatrice possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la corretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente Contratto, nonché circa la verifica dei livelli di servizio forniti dal Fornitore.

ART. 6 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

La Direzione dell'esecuzione del Contratto è affidata al Direttore del Fondo RUP Valter Lindo.

Il Fondo può, in ogni tempo, provvedere alla sostituzione del Direttore dell'esecuzione del Contratto, mediante comunicazione scritta da inviarsi all'impresa appaltatrice.

Il Direttore dell'esecuzione del Contratto provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo dell'esecuzione del Contratto, assicura la regolare esecuzione del Contratto da parte dell'impresa appaltatrice, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti presentati e degli impegni contrattuali assunti.

ART. 7 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'Impresa appaltatrice si impegna ad assicurare la completa e corretta esecuzione del servizio oggetto dell'appalto, nel rigoroso rispetto di tutto quanto previsto negli atti di gara nonché nell'offerta dallo stesso presentata.

Per tutta la durata dell'appalto il Fornitore si impegna altresì a mettere a disposizione del Fondo un Responsabile del Servizio, identificato nel Dott. _____.

Il Responsabile del Servizio dovrà essere in grado di:

- identificare ed implementare le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni richieste;
- supportare il Fondo nella gestione di possibili imprevisti, calamità e cause di forza maggiore;
- gestire gli eventuali reclami/disservizi.

ART. 8 - VARIAZIONI QUANTITATIVE

Qualora nel corso di esecuzione del Contratto occorra un aumento o una diminuzione della prestazione originaria, l'Impresa appaltatrice vi sarà tenuta, agli stessi patti e condizioni del Contratto originario, sempre che l'aumento o la diminuzione sia contenuta entro il quinto dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del d.lgs. 50/2016.

ART. 9– RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE E GARANZIE

L'Impresa appaltatrice è obbligata, essendone esclusivamente responsabile, escludendosi ogni diritto di rivalsa e di indennizzo nei confronti del Fondo, all'osservanza di tutte le norme e prescrizioni dettate dai contratti collettivi, leggi, regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori dipendenti, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente Contratto e nel corso dello svolgimento dell'appalto.

L'Impresa appaltatrice svolge il servizio sotto la propria ed esclusiva responsabilità, assumendone tutte le conseguenze. Tale responsabilità opera sia nei confronti dei propri addetti che nei confronti del Fondo e dei terzi.

L'Impresa appaltatrice, pertanto, deve predisporre ed attuare tutte le misure per assicurare la sicurezza delle persone e delle cose comunque interessate dalle attività appaltate ed è responsabile penalmente e civilmente dei danni di qualsiasi genere che possono derivare alle persone e alle cose durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto.

L'Impresa appaltatrice, in relazione agli obblighi assunti con l'accettazione del Capitolato e/o derivanti dal presente Contratto, solleva il Fondo da qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose del medesimo Fondo, dell'Impresa appaltatrice e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze, incidenti verificatisi in occasione dell'esecuzione dell'appalto.

L'Impresa appaltatrice è obbligata a costituire, a favore del Fondo, la garanzia fideiussoria prevista dall'art. 103 del d.lgs. 50/2016, nei termini e con le modalità ivi prescritte. La cauzione prestata dall'impresa a garanzia di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, costituita mediante Polizza Fideiussoria n. _____ emessa da " _____ " con decorrenza dal _____. La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento da parte dell'esecutore del Contratto.

Il fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la predetta polizza per tutta la durata del presente contratto e comunque fino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo. Il

Fondo ha diritto di valersi direttamente della cauzione per l'applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui al presente contratto.

ART. 10 - PENALI

In caso di mancato rispetto dei parametri di qualità del servizio richiesti nel capitolato tecnico o di ritardo rispetto alle scadenze prescritte nel Contratto, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere al Fondo le penali di seguito riepilogate.

L'applicazione delle penali avverrà mediante detrazione sulle somme dovute dal Fondo per i pagamenti.

L'applicazione della penale non solleva il Fornitore dalle responsabilità civili e penali, che lo stesso si è assunto con la stipulazione del Contratto e che dovessero derivare dall'incuria dello stesso Fornitore.

In caso di ritardo rispetto al termine iniziale di avvio delle attività viene applicata sul primo pagamento successivo una penale pari al cinque per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno solare di ritardo. Superato il decimo giorno di ritardo, il Fondo potrà dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell'art. 1456 del c.c..

Nel caso in cui il valore degli indicatori definiti nel Capitolato tecnico, o nell'Offerta del Fornitore, se migliorativa, superi le soglie stabilite, è facoltà del Fondo applicare le ulteriori seguenti penali:

Servizio Manutenzione Adeguativa e Correttiva MAC

Rispetto dei tempi di consegna

Livello di servizio:	Rispetto dei tempi impiegati dal fornitore nella consegna delle implementazioni richieste. Il ritardo nella consegna è il tempo in eccedenza rispetto alla data di consegna concordata tra il Fondo e l'Affidatario.
Unità di misura:	Giorni solari.
Dato rilevato:	Numero di giorni solari o sue frazioni eccedenti necessari al raggiungimento della consegna di un'implementazione conforme.
Frequenza:	Ad ogni implementazione MAC

Penale prevista: 500 € per ogni giorno di ritardo.

Efficacia nell'erogazione del servizio

Livello di servizio: Qualità delle consegne delle implementazioni richieste al fornitore.

Unità di misura: Numero consegne.

Dato rilevato: Numero di consegne con non conformità bloccanti.

Frequenza: Ad ogni implementazione MAC.

Penale prevista: 500 € per ogni consegna nella quale viene rilevata almeno una non conformità bloccante.

Servizio di Sviluppo e Manutenzione Evolutiva MEV

Rispetto dei tempi di consegna

Livello di servizio: Rispetto dei tempi impiegati dal fornitore nella consegna delle implementazioni richieste. Il ritardo nella consegna è il tempo in eccedenza rispetto alla data di consegna concordata tra il Fondo e l'Affidataria.

Unità di misura: Giorni solari.

Dato rilevato: Numero di giorni solari o sue frazioni eccedenti necessari al raggiungimento della consegna di un'implementazione completamente conforme, al netto dei tempi di verifica da parte del Fondo.

Frequenza: Ad ogni implementazione MEV.

Penale prevista: Il 2% dell'importo pattuito per l'implementazione della MEV per ogni giorno di ritardo, con un valore minimo di 500 €.

Efficacia nell'erogazione del servizio:

Livello di servizio: Qualità delle consegne delle implementazioni richieste al fornitore.

Unità di misura: Numero consegne.

Dato rilevato: Consegna con almeno una non conformità.

Frequenza: Ad ogni implementazione MEV.

Penale prevista: 5% dell'importo della MEV per ogni consegna sulla quale viene rilevata dal Fondo almeno una non conformità, con un valore minimo della penale pari a 500 €.

Servizio Help Desk

Presenza in carico delle segnalazioni

Livello di servizio: Rispetto delle tempistiche per la presa in carico delle segnalazioni.

Unità di misura:	Ore solari.
Dato rilevato:	Numero di ore solari o sue frazioni che intercorrono tra l'invio della segnalazione da parte del Fondo e la ricezione della conferma di presa in carico.
Frequenza:	Ad evento.
Penale prevista:	50 € per ogni ora o frazione di ora superiore alle 2 ore.

Rispetto delle tempistiche di risoluzione delle segnalazioni riferibili ai servizi MAC e Hosting

Livello di servizio: Rispetto delle tempistiche per la risoluzione delle problematiche base alla classificazione di seguito definita:

Classificazione malfunzionamento (*)	Tempo massimo di intervento/ripristino
Bloccante	4 ore solari
Non bloccante critico	8 ore solari
Non bloccante non critico	16 ore lavorative

Il tempo di risoluzione viene calcolato a partire dalla data e ora di presa in carico della segnalazione.

Unità di misura:	Ore solari / lavorative
Dato rilevato:	Numero di ore solari/lavorative eccedenti le soglie temporali sopra definite
Frequenza:	Ad evento
Penale prevista:	Per i malfunzionamenti bloccanti 500 € per ogni ora solare eccedente le 4 ore Per i malfunzionamenti non bloccanti critici 200€ per ogni ora solare eccedente le 8 ore Per i malfunzionamenti non bloccanti non critici 20 € per ogni ora lavorativa eccedente le 16 ore.

Si puntualizza che con il termine "Bloccante" si identificano tutte le eventuali anomalie che direttamente o indirettamente comportano il blocco o la non disponibilità di una o più funzionalità o servizi rispetto alle esigenze di una qualsiasi delle categorie di utenti.

Con il termine "Non Bloccante Critico" si identificano tutte le eventuali anomalie che comportano la disponibilità parziale e/o con prestazioni degradate di una o più funzionalità o servizi in alcune componenti ritenute critiche dal Fondo

Con il termine "Non Bloccante non Critico" si identificano, per esclusione, tutte le eventuali anomalie che non rientrano nelle precedenti categorie.

Servizio Hosting

Uptime dell'infrastruttura

Livello di servizio: Questo indicatore viene utilizzato per valutare la disponibilità generale di tutti i servizi di hosting a livello di infrastruttura

Unità di misura: Ore solari

Dato rilevato: Numero di ore o frazioni di queste nelle quali i servizi di hosting non sono disponibili. Sarà considerata condizione di indisponibilità il verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:

- Indisponibilità delle risorse di rete, sia pubbliche che private, alle VM o ai servizi PaaS;
- Indisponibilità delle risorse computazionali alle VM o dei servizi PaaS;
- Indisponibilità dello storage su cui sono istanziate le VM o utilizzato dalle VM.

Frequenza: Mensile

Penale prevista: Per ogni ora **solare** o frazione di questa di indisponibilità saranno corrisposti 500 €

Backup dei dati

Livello di servizio: Questo indicatore viene utilizzato per valutare l'efficacia della soluzione di backup proposta nell'Offerta tecnica

Unità di misura: Errori nei backup dei dati

Dato rilevato: Numero di giorni solari, compatibilmente con le politiche di ritenzione, per i quali le copie di backup non sono reperibili o ripristinabili completamente

Frequenza: Trimestrale

Penale prevista: 10.000 € per ogni giorno solare o sua frazione per il quale le copie di backup non sono reperibili o completamente ripristinabili

Si possono applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. Superato tale limite, il Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto per grave inadempimento. In tal caso il Fondo ha facoltà di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

Non sarà motivo di applicazione di penalità la eventuale dilazione dei termini di esecuzione di alcune prestazioni e/o servizi in quanto espressamente autorizzata da FONDIR per cause di forza maggiore non imputabili al Fornitore.

L'applicazione di ciascuna penale è preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza da parte dei soggetti incaricati da FONDIR.

Il Fornitore ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 2 giorni.

Qualora dette deduzioni non siano raccogliibili, a insindacabile giudizio del Fondo, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Il provvedimento finale è assunto entro 30 giorni dalla scadenza del termine fissato per le eventuali controdeduzioni.

L'importo della penale verrà trattenuto rivalendosi sull'importo da liquidare a saldo della prima fattura utile.

ART. 11 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il corrispettivo omnicomprendente spettante all'impresa appaltatrice a fronte della piena e corretta esecuzione delle attività oggetto dell'appalto per il quale è risultata aggiudicataria, è pari a quanto dalla stessa indicato nell'offerta economica presentata in sede di gara e comunque a quanto indicato nel presente Contratto. Il predetto corrispettivo sarà considerato fisso ed invariabile, nonché sempre riferito a prestazioni realizzate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni del Contratto e, comunque, di quelle concordate con il Fondo, fermi restando gli impegni assunti dall'Impresa appaltatrice con la presentazione dell'offerta in sede di gara.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'impresa appaltatrice dall'esecuzione dell'appalto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, saranno compresi nel corrispettivo di cui sopra. Tale corrispettivo sarà comunque considerato remunerativo di ogni prestazione effettuata dall'impresa appaltatrice in ragione del presente appalto.

La fatturazione del corrispettivo dovrà avvenire con le seguenti modalità: ogni fattura dovrà dettagliare le attività svolte secondo quanto previsto nell'offerta presentata dal

Fornitore e nei documenti di gara parte integrante del presente Contratto, e riportare, ai fini della tracciabilità, il numero CIG riportato nell'epigrafe del presente Contratto.

La determinazione dei corrispettivi prevede le seguenti modalità di valorizzazione:

Servizio	Modalità di valorizzazione contrattuale	Importo contrattuale
Sviluppo e manutenzione evolutiva (MEV)	Consumo	€ ____,00
Manutenzione Adeguativa e correttiva (MAC)	Canone	€ ____,00
Servizio di help desk	Canone	€ ____,00
Servizio di Hosting	Canone	€ ____,00
		€ ____,00

Per il servizio MEV i **corrispettivi a consumo** verranno remunerati sulla base delle giornate effettivamente erogate dal Fornitore che deve consegnare a FONDIR un Report sui livelli di servizio e Relazione di Avanzamento con cadenza trimestrale contenente la specifica delle attività svolte, i vincoli e le criticità rispetto all'andamento delle attività, le risorse impiegate per profilo e le relative giornate svolte al fine di consentire un puntuale monitoraggio dell'andamento delle attività.

I corrispettivi contrattuali saranno calcolati applicando il prezzo giornaliero offerto dal Fornitore per ciascuna figura professionale come di seguito:

Profilo	Importo g/u (oltre IVA)
Capo progetto	€ ____,00 oltre IVA
Analista funzionale	€ ____,00 oltre IVA

Per i
MAC, e

Programmatore senior	€ __00 oltre IVA
Programmatore junior	€ ____ oltre IVA
Visual web designer	€ ____ oltre IVA
Database Administrator	€ ____ oltre IVA
Database and System Administrator	€ ____ oltre IVA

servizi

HOSTING, i **corrispettivi a canone** verranno remunerati trimestralmente, posticipatamente e all'esito delle verifiche condotte da parte di FONDIR sull'andamento dei livelli di servizio. Il Fornitore dovrà per ogni trimestre presentare al Fondo il "Report sui livelli di servizio" e la relazione trimestrale con una analisi dell'andamento del servizio e di criticità/aree di miglioramento. Tale report sarà confrontato con i dati raccolti dal Fondo.

Il servizio dovrà essere organizzato nel rispetto degli intervalli di percentuali di utilizzo per profilo professionale indicate da FONDIR riportate nel Capitolato tecnico al cap. 7.

Il pagamento avverrà con bonifico bancario a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura sul Conto corrente comunicato dal Fornitore ai sensi del successivo paragrafo del presente Contratto, salvo il caso di contestazioni, sospensione o risoluzione del presente Contratto ed a condizione di avvenuta acquisizione o presentazione di un documento attestante la regolarità contributiva in corso di validità. La fatturazione avverrà a cadenza trimestrale previa verifica della corretta erogazione del servizio nei termini specifici riportati nel capitolato tecnico e nell'Offerta del Fornitore.

Le fatture dovranno riportare esclusivamente il codice fiscale del Fondo ed essere trasmesse in formato elettronico utilizzando l'indirizzo pec: fatturazionefondir@pec.it.

ART. 12 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Con la sottoscrizione del presente contratto l'impresa appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

I pagamenti saranno effettuati mediante versamento sul seguente conto corrente dedicato comunicato dal Fornitore: _____

Il Fornitore dichiara che le persone autorizzate ad operare sul suddetto conto sono le seguenti: _____ codice fiscale _____

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione del Contratto. A tal fine l'impresa appaltatrice e l'eventuale subcontraente saranno tenuti a comunicare al Fondo gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, all'atto della loro destinazione alla funzione di conto corrente dedicato, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. Il mancato assolvimento degli obblighi di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 costituirà titolo per la risoluzione del Contratto e la conseguente applicazione delle sanzioni contemplate dall'art. 6 della Legge medesima.

ART. 13–CONDIZIONE RISOLUTIVA

Atteso il decorso dei termini di legge, il presente Contratto è stipulato nelle more del rilascio da parte della Prefettura competente dell'informativa ex art. 84 del d. lgs. 159/2011 attestante l'inesistenza di cause di decadenza o tentativi di infiltrazione mafiosa. Al riguardo l'informativa è stata richiesta dalla Stazione appaltante in data _____, e sono state acquisite le autocertificazioni ex art. 89 del citato decreto.

Il presente Contratto, pertanto, è sottoposto alla condizione risolutiva del rilascio di informazione antimafia attestante la sussistenza di cause di decadenza o tentativi di infiltrazione mafiosa.

In tale evenienza il Contratto sarà risolto di diritto mediante semplice comunicazione con raccomandata a/r o PEC.

ART. 14 - RISOLUZIONE E RECESSO

Oltre ai casi espressamente previsti nel presente Contratto, il Fondo potrà risolvere di diritto il Contratto di appalto, previa dichiarazione da comunicarsi all'impresa appaltatrice con raccomandata a/r, nei seguenti casi:

- a) accertato grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti con il presente Contratto ovvero accertato e reiterato inadempimento, anche non grave, dei suddetti obblighi ed oneri;
- b) reiterata inosservanza dei contenuti dell'offerta tecnica presentata in sede di gara;

- c) dopo dieci contestazioni scritte, a causa di irregolarità di qualsivoglia natura nell'espletamento dell'appalto;
- d) accertamento di false dichiarazioni emerse dopo la sottoscrizione del Contratto;
- e) accoglimento di una domanda o di un ricorso nei confronti o contro l'impresa appaltatrice, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che determini lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga nominato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Impresa appaltatrice;
- f) cessazione o qualunque sospensione/interruzione unilaterale delle attività oggetto dell'appalto, anche se conseguente all'esistenza di controversie con il Fondo;
- g) mancato rispetto, da parte dell'impresa appaltatrice, di tutte le disposizioni normative vigenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché gravi violazioni degli obblighi assicurativi e previdenziali, e in materia di costo del lavoro e retribuzioni minime dei lavoratori;
- h) affidamento di attività in subappalto in violazione di quanto previsto nel presente Contratto, ovvero cessione - totale o parziale, diretta o indiretta - del presente Contratto, oppure cessione non autorizzata dei crediti da quest'ultimo derivanti ovvero conferimento, in qualsiasi modo e forma, di procure all'incasso;
- i) frode, grave negligenza e grave inadempimento agli obblighi e alle condizioni contrattuali sottoscritte.

Il Fondo ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, con un preavviso scritto di 30 (trenta) giorni.

Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, l'impresa appaltatrice deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Fondo.

Non c'è necessità di preavviso, ovvero sussiste una giusta causa di recesso *ad nutum*, qualora:

- a) taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale ovvero il Responsabile unico dell'appalto, sia condannato - con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale - per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero sia assoggettato alle misure previste dalla normativa antimafia;
- b) per motivi di interesse pubblico, fermo restando in tal caso il diritto dell'appaltatrice alla restituzione della cauzione definitiva (se prevista) e al pagamento di quanto spettante sino a quel momento.

Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, l'impresa appaltatrice deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Fondo.

In caso di risoluzione o di recesso del Fondo, l'impresa appaltatrice ha diritto ai corrispettivi relativi alle sole prestazioni eseguite a perfetta regola d'arte sino a quel momento, secondo i corrispettivi e le modalità di fatturazione e pagamento previsti nel presente Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle spese.

ART. 15 - ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'Impresa appaltatrice ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del Contratto con le modalità ed entro i termini previsti, il Fondo potrà affidare ad altra ditta senza alcuna formalità l'esecuzione totale o parziale di quanto omesso dall'impresa appaltatrice stessa.

Qualora il Contratto venga risolto per le cause di cui all'articolo che precede, il Fondo si riserva la facoltà di affidare a terzi la parte ancora da svolgere dell'appalto, in danno dell'impresa appaltatrice inadempiente. Al fine di limitare le conseguenze dei ritardi conseguenti alla risoluzione del Contratto, l'affidamento avviene tramite procedura negoziata. L'affidamento dei servizi a terzi viene notificato all'impresa appaltatrice, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con la specificazione dei nuovi termini di esecuzione, dei servizi affidati e dei relativi importi. Restano a carico

dell'impresa appaltatrice le spese ulteriormente sostenute dal Fondo rispetto a quanto previsto nel Contratto risolto. Il Fondo ha facoltà di prelevare tali somme dalla cauzione e, nel caso di sua insufficienza, da eventuali crediti maturati dall'Impresa appaltatrice, previo fermo amministrativo del corrispettivo dovuto all'impresa.

ART. 16 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

E' fatto divieto all'Impresa appaltatrice di cedere il presente Contratto, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o ragione, direttamente o indirettamente, a pena di nullità del Contratto medesimo, salvo quanto previsto nell'art. 106 comma 1 lett. d) del d. lgs. 50/2016.

L'Impresa appaltatrice può cedere a terzi i crediti derivanti dal presente Contratto, nei limiti di quanto stabilito dall'art. 106 comma 13 del d.lgs. 50/2016 e a condizione che il Fondo accetti espressamente la cessione. E' fatto comunque divieto all'impresa appaltatrice di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

In caso di inadempimento da parte dell'Impresa appaltatrice degli obblighi di cui al presente articolo, il Fondo avrà la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, nonché di incamerare la cauzione e/o di applicare la eventuale penale equivalente, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

ART. 17- MODIFICHE RAGIONE SOCIALE E ASSETTI SOCIETARI

Le modifiche e le variazioni della denominazione e della ragione sociale dell'Impresa appaltatrice devono essere prontamente comunicate al Fondo.

La comunicazione dovrà essere corredata da copia autentica dell'atto notarile con il quale la variazione è stata operata; in particolare, dall'atto notarile deve risultare che il nuovo soggetto subentra in tutti gli obblighi assunti dal precedente; in mancanza, il titolare o il Legale Rappresentante dell'impresa dovranno trasmettere apposita dichiarazione contenente quanto richiesto.

ART. 18 - COMUNICAZIONI

Largo Arenula, 26
00186 - Roma
Tel. 06-68300544
C.F. 97287490581
www.fondir.it

Salvo quanto disposto in altre parti del presente Contratto, tutte le comunicazioni scritte tra l'impresa appaltatrice e il Fondo, riguardanti lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, possono essere inviate con qualunque mezzo di trasmissione (ad es., raccomandata a/r o fax o e-mail, pec) da cui risulti il destinatario, il giorno e l'ora di ricezione.

ART. 19 - INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Nell'ambito dell'esecuzione del presente contratto, il Fornitore garantisce che tratterà i dati esclusivamente al fine di dare corretta esecuzione al presente contratto, nel rispetto della normativa vigente in materia il "Codice in materia di protezione dei dati personali", ovvero il Regolamento Europeo n. 679/2016, cd. "GDPR".

FONDIR raccoglie e tratta i dati nel rispetto delle finalità e modalità riportate nell'informativa privacy inviata al Fornitore in sede di presentazione offerta e disponibile sul sito internet www.fondir.it.

Nell'ambito del presente contratto il fornitore assume il ruolo di Responsabile del trattamento.

ART. 20 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA – DIRITTI DI PROPRIETA'

L'Impresa appaltatrice assume per sé l'obbligo di agire in modo che tutto il personale, dipendente od autonomo, incaricato di effettuare le prestazioni contrattuali, mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non li divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento.

Il Fornitore riconosce sin d'ora la natura confidenziale delle informazioni, delle metodologie e dei documenti e degli strumenti utilizzati (nel seguito il "knowhow") di cui verrà a conoscenza per effetto dell'erogazione dei servizi e riconosce che ogni diritto direttamente o indirettamente connesso alla utilizzazione del knowhow è e rimarrà di esclusiva proprietà del Fondo.

Il Fondo, parimenti, assume l'obbligo di mantenere riservate le informazioni tecniche portate a sua conoscenza dal Fornitore nello svolgimento del rapporto contrattuale,



FONDO PARITETICO
INTERPROFESSIONALE
PER LA FORMAZIONE
CONTINUA DEI DIRIGENTI

come informazioni riservate. L'obbligo permane fino a che queste non divengano di pubblico dominio.

La proprietà della Piattaforma, il sito, i dati trattati, i prodotti, gli studi e gli atti che il Fornitore realizzerà in attuazione del presente Contratto restano in ogni caso di piena ed effettiva proprietà di FONDIR, il quale a sua volta potrà disporne per qualunque uso, compresa anche la pubblicazione senza che ciò dia alcun diritto al Fornitore di pretendere indennità o compensi di sorta o comunque diritti di pubblicazione.

ART. 21 - MODELLO ORGANIZZATIVO 231 E CODICE ETICO

Il Fornitore prende espressamente atto del fatto che FONDIR, in diretta attuazione dei propri scopi istituzionali e coerentemente con la propria cultura aziendale, ha adottato uno specifico Modello Organizzativo e di gestione previsto dal d.lgs. 231/2001.

Il Modello, il cui aggiornamento e la cui adeguatezza sono oggetto del controllo e del monitoraggio costante di un apposito Organismo di Vigilanza interno, si compone, tra l'altro, di una parte che prevede degli specifici protocolli operativi e un Codice Etico che racchiude le norme comportamentali che FONDIR deve rispettare nell'ambito delle attività svolte. Gli indirizzi contenuti devono essere osservati dai soggetti terzi che svolgano la propria attività nell'interesse e per conto di FONDIR.

Fermo restando l'applicazione dei processi gestionali propri e preso atto dei contenuti del Modello e del Codice Etico, accessibili in forma integrale e cartacea presso la sede del Fondo e sul sito www.fondir.it, il Fornitore, con la sottoscrizione del presente Contratto, si impegna pertanto al rispetto, da parte Sua e da parte di quanti, a vario titolo, operano per Suo conto, dei principi ed indirizzi presenti nel medesimo Modello e Codice Etico.

FONDIR si impegna a comunicare eventuali futuri aggiornamenti dei protocolli e/o del Codice Etico.

Largo Arenula, 26
00186 - Roma
Tel. 06-68300544
C.F. 97287490581
www.fondir.it

ART. 22 – SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'appaltatore le spese derivanti dalla redazione e dalla stipula del presente Contratto di appalto, nonché le eventuali spese di registrazione e di bollo del Contratto.

Sono altresì a carico dell'appaltatore, nella misura di legge, le spese di pubblicazione del bando di gara e degli avvisi di aggiudicazione in Gazzetta e sui quotidiani nazionali, che dovranno essere pagate entro 60 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione.

Nel caso di mancato versamento di tutte o parte delle spese suddette, il Fondo avrà il diritto di trattenere le somme dovuta dall'impresa, in sede di primo pagamento dell'utile relativo al Contratto, aumentata degli interessi calcolati al tasso legale.

ART. 23 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

In caso di contestazioni in merito all'interpretazione, all'esecuzione e alla cessazione per qualunque causa del presente Contratto, le Parti, previo tentativo di accordo bonario, dichiarano e scelgono sin d'ora la competenza esclusiva del Foro di Roma.

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente Contratto si fa riferimento alle norme del codice civile applicabili ed in particolare agli articoli 1655 e seguenti.

Roma, _____

Per il Committente
Il Legale Rappresentante

Per l'Impresa Appaltatrice
Il Legale Rappresentante

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 co. 2-bis del Codice dell'Amministrazione Digitale (C.A.D.) di cui al d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Allegato A - Documenti di Gara
Allegato B - Offerta Tecnica
Allegato C - DURC
Allegato D - Cauzione definitiva
Allegato E – Designazione del Responsabile ai sensi del Regolamento UE n. 679 (GDPR)